

# Rassegna Stampa

di Martedì 11 luglio 2023



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	11/07/2023	<i>Il superbonus 2023 non frena la corsa: nuove spese per 17,5 miliardi (G.Latour)</i>	3
37	Il Sole 24 Ore	11/07/2023	<i>Codice dei lavori pubblici. Parere preventivo sui partenariati pubblico-privato (O.Granato)</i>	4
39	Il Sole 24 Ore	11/07/2023	<i>Il Codice scommette su qualita' del progetto (R.Greco)</i>	5
1	Italia Oggi	11/07/2023	<i>Pnrr, nei servizi tecnici gare per oltre un miliardo</i>	7
26	Italia Oggi	11/07/2023	<i>Il 110 % non fa sconti (C.Angeli)</i>	8
26	Italia Oggi	11/07/2023	<i>Ok aiuto all'immobile inagibile che sara' prima casa (I.Tarquini)</i>	9
26	Italia Oggi	11/07/2023	<i>Superbonus, rallenta il ritmo (M.Mantero)</i>	10
29	Italia Oggi	11/07/2023	<i>Dissalatori e impianti di energia marina solo se eco -friendly (G.Ambrosoli)</i>	11
<b>Rubrica Imprese</b>				
1	Il Sole 24 Ore	11/07/2023	<i>Incentivi, la delega fiscale punta su requisiti e controlli (G.Parente)</i>	12
<b>Rubrica Economia</b>				
26	Italia Oggi	11/07/2023	<i>Abi invita a chiedere consiglio (M.Mantero)</i>	14
<b>Rubrica Energia</b>				
16	Il Sole 24 Ore	11/07/2023	<i>Int. a S.Pinto: "Centrali a gas cruciali per le energie verdi" (C.Dominelli)</i>	15
<b>Rubrica Fisco</b>				
34	Italia Oggi	11/07/2023	<i>In consultazione i primi chiarimenti sulla flat tax incrementale (G.Chiaranda)</i>	16

SCONTI EDILIZI

# Il superbonus 2023 non frena la corsa: nuove spese per 17,5 miliardi

Giuseppe Latour — a pag. 2

## Il superbonus non frena la corsa Investimenti per 17,5 miliardi nel 2023

### Il report Enea

Nei primi sei mesi dell'anno i numeri restano elevati e pesano sulla manovra

Giuseppe Latour

Il Governo non ha fermato la corsa del superbonus con i correttivi che, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, hanno depotenziato la maxi agevolazione e gli strumenti, strettamente collegati, della cessione del credito e dello sconto in fattura. Dicono molto chiaramente questo i dati che Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, ha pubblicato ieri con il suo monitoraggio mensile, stavolta aggiornato a fine giugno.

Il report di Enea arriva, così, a ricomprendere i primi sei mesi del 2023, consentendo di fare un primo bilancio dell'anno nel quale, secondo molte previsioni, il superbonus era destinato a spegnersi. Non è stato così: in questo arco di tempo lo sconto fiscale ha prodotto investimenti per poco meno di 17,5 miliardi. Il dato del 2022, seppure migliore, non è lontanissi-

mo da questi livelli: un anno fa il contatore aveva fatto segnare 19 miliardi esatti.

Quello che è cambiato in modo rilevante è la geografia delle agevolazioni: cioè, il modo in cui queste si dividono tra le diverse unità immobiliari. I condomini sono diventati, infatti, la componente dominante, con circa 13,3 miliardi. Addirittura, questa voce rispetto all'anno scorso è cresciuta: nel 2022 valeva 9,5 miliardi di investimenti.

Invece dimagriscono, fino quasi a sparire, le altre componenti. Le unità unifamiliari, le famose villette, si fermano a circa 3 miliardi nel semestre, contro i quasi 6,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Le unità indipendenti, in modo simile, arrivano a 1,1 miliardi, contro i 2,9 miliardi dello scorso anno. Va, però, sottolineato che i lavori su questi immobili, a causa delle regole molto restrittive introdotte con la riforma del superbonus (ora condizionato a diversi requisiti, tra i quali spicca in quoziente familiare con soglia di reddito a 15 mila euro), negli ultimi mesi si sono arenati.

Nel trimestre aprile-giugno le villette hanno viaggiato a un ritmo tra 120 e 150 milioni al mese, mentre le unità indipendenti tra i 40 e 150 milioni. Nel primo caso tra gennaio e febbraio il ritmo era di circa 700 milioni, mentre nel secondo era nell'ordine dei 300 milioni. Segno

che queste voci sembrano destinate a produrre pochi lavori per quello che resta del 2023. Con questa andatura, però, i soli condomini basterebbero per portare il conto degli investimenti sopra i 30 miliardi nei dodici mesi.

Anche nel 2023, insomma, il peso del superbonus sui bilanci pubblici si farà sentire. Questi numeri avranno un peso decisivo nelle analisi in corso in queste settimane sul destino dei bonus casa, mentre si definisce la prossima manovra. A fine anno, infatti, il superbonus chiude il suo percorso, passando dal 90% a un meno generoso 70 per cento. Inoltre, si chiudono tutte le ipotesi residue di sconto al 110.

Da qui le riflessioni sulle agevolazioni dedicate alla messa in sicurezza antisismica e all'efficientamento energetico. A partire dalla proposta di legge firmata da quattro componenti della commissione Finanze della Camera in quota Lega: Alberto Gusmeroli, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli e Giulio Centemero. Prevede una percentuale base di sconto al 60%, dedicata ai cittadini capienti, che può essere modulata fino al 100%, con lo sconto in fattura, per gli incapienti. L'idea è di semplificare, creando un'agevolazione modulare. Resta da capire, però, quante saranno le risorse a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole  
**24 ORE**

Prestiti in calo, le imprese investono con i depositi

Incentivi, la delega fiscale punta su requisiti e controlli

Incentivi, la delega fiscale punta su requisiti e controlli

Il superbonus con i fondi di cassa

Domani l'uscita in Borsa, con il focus sui bilanci del bilancio biennale

**Codice dei lavori pubblici**  
Parere preventivo sui partenariati  
pubblico-privato — p.39

**Norme & Tributi**  
Diritto dell'economia

# Appalti, parere preventivo sui partenariati

## La riforma

Risposta entro 45 giorni dai dipartimenti di Palazzo Chigi e Ragioneria

Il parere può essere richiesto anche su progetti sotto le soglie dell'obbligo

**Oriana Granato**

Tra le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36) un tema centrale è quello della governance in materia di partenariato pubblico-privato (Ppp). Occorre quindi partire dagli articoli 175 – in materia di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio delle iniziative in Ppp – e 222 e 225, comma 16, che riscrivono il ruolo di Anac nel contesto del Ppp.

Iniziamo intanto con il ricordare che le amministrazioni dovranno adottare un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso le forme di Ppp, con ciò garantendo visibilità e trasparenza nei confronti degli investitori istituzionali, operatori e collettività.

Il ricorso al partenariato pubblico-privato dovrà essere tuttavia preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, incentrata:

1 sull'idoneità della singola in-

ziativa a essere finanziata con risorse private ottimizzando il rapporto costi benefici;

2 sull'efficiente allocazione dei rischi;

3 sulla capacità d'indebitamento dell'ente concedente.

Come riporta la norma, tale valutazione confronta la stima dei costi e benefici del progetto durante tutta la durata dell'eventuale contratto di partenariato pubblico-privato rispetto al ricorso alternativo al contratto d'appalto. Esercizio meglio noto come verifica del conseguimento del cosiddetto *value for money*, ovvero della

realizzazione dell'iniziativa con efficienza, efficacia e risparmio di risorse pubbliche.

Il legislatore, consapevole delle difficoltà che avrebbero incontrato larga parte degli enti concedenti ad eseguire in autonomia quest'analisi, non ha quindi lasciato sprovviste le amministrazioni di un sistema di governance solido al quale queste possano ricorrere.

I progetti di interesse statale o finanziati con contributo pubblico il cui ammontare di lavori e servizi sia superiore a 50 milioni di euro e inferiori a 250 milioni di euro richiedono infatti un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione del Dipe (Dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri) sull'esistenza del *value for money*.

Tale parere viene emesso di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro un termine di 45 giorni dalla relativa richiesta avanzata dalla singola amministrazione, termine adeguato che permette agli enti concedenti, che abbiano ricevuto una proposta del promotore, di rispettare il termine di 90 giorni (di cui all'articolo 193, comma 2 del Nuovo codice) per dichiarare o meno la fattibilità dell'iniziativa proposta.

Anche per progetti che non rispettino i requisiti quantitativi e qualitativi sopra richiamati, là dove ritenuti dalle amministrazioni di particolare complessità, il parere può comunque essere richiesto.

## IL QUADRO NORMATIVO

### Programma triennale

Le Pa adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. Il ricorso al Ppp è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative e sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Il Codice scommette su qualità del progetto

**Fondazione Visentini**

di **Raffaele Greco**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) innova profondamente la disciplina della programmazione e progettazione delle opere pubbliche, confermando la tendenza, inaugurata dal legislatore con le norme speciali legate al Pnrr, a spostare l'attenzione dalla fase della procedura di affidamento (e da quella dell'eventuale contenzioso) a quelle in cui risiedono le vere ragioni di lentezze e ritardi che da sempre segnano le procedure realizzative dei lavori pubblici, imponendo interventi di semplificazione e razionalizzazione.

In tale ottica, la novità più dirompente è certamente la riduzione da tre a due dei livelli della progettazione, con l'eliminazione del progetto definitivo in favore di un ulteriore rafforzamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte), destinato a divenire quello su cui tutte le problematiche relative alle caratteristiche dell'opera da realizzare e al suo inserimento nel territorio vanno affrontate e risolte. Malgrado i timori espressi da molti operatori fin da quando tale scelta fu preannunciata nella legge delega (legge 78/2022), essa non rappresenta un passo indietro rispetto alla consapevolezza della centralità della progettazione e della necessità di disporre di un progetto completo e dettagliato per prevenire difficoltà e contenziosi in fase esecutiva, ma al contrario porta a compimento il processo di

valorizzazione del primo livello progettuale già iniziato dal Codice del 2016 con la trasformazione del progetto preliminare in Pfte.

L'attuazione di tale scelta, contenuta nell'articolo 23 del Dlgs 50/2016, fu fortemente condizionata dalla prolungata assenza di un'adeguata normativa attuativa che dettagliasse i contenuti dei diversi livelli di progettazione, con la conseguente perdurante applicazione delle disposizioni del vecchio Dpr 207/2010, le quali però per quanto adattate alla nuova disciplina primaria avevano riguardo a un quadro normativo molto diverso. Ecco perché i risultati delle nuove norme, anche in termini di riduzione dei tempi legati alla fase della progettazione, dipenderanno anche dalla capacità delle norme tecniche (oggi contenute nell'allegato I.7 al Codice) di fornire ai Rup e ai professionisti regole sufficientemente chiare e flessibili da consentire la realizzazione di progetti finalmente adeguati.

Un'altra novità che ha fatto discutere è la "liberalizzazione" dell'appalto integrato. Al riguardo, la diffidenza che aveva indotto il Codice del 2016 a vietare l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori (divieto poi oggetto di successive e progressive attenuazioni) traeva origine da dati oggettivi di esperienza circa l'inidoneità di tale istituto a prevenire del tutto le frequenti criticità registrate durante l'esecuzione a causa di vizi ed errori occorsi nella fase progettuale. Tuttavia, il legislatore del 2023 scommette sul fatto che tali problemi vadano risolti soprattutto garantendo la qualità del progetto e senza rinunciare all'utilità che l'appalto integrato può portare in molti casi alle stazioni appaltanti; di qui il ritorno a una previsione

generalizzata dell'istituto, circondata da cautele quali la necessità che in questi casi l'aggiudicazione avvenga sempre col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'indicazione separata dei costi della progettazione, la possibilità di retribuire a parte il progettista.

A obiettivi di semplificazione è ispirata anche la disciplina della procedura di approvazione del progetto di cui all'articolo 38 del Codice, che mutua dalle norme speciali a suo tempo varate per gli interventi finanziati con le risorse del Pnrr (Dl 77/2021) il modello di un'unica conferenza di servizi nella quale confluiscono tutti gli apporti anche esterni (Via, verifica archeologica, dibattito pubblico) in un iter i cui diversi segmenti procedurali si svolgono ove possibile in parallelo anziché in successione, si da ottimizzare i tempi. Qualche dubbio può suscitare la generalizzazione dell'istituto del cosiddetto dissenso qualificato, per cui la Pa che si oppone all'approvazione è sempre tenuta a proporre una soluzione alternativa: l'impossibilità di opporsi del tutto alla realizzazione dell'opera, in apparenza estesa anche ad amministrazioni portatrici di interessi "sensibili" (paesaggistico, ambientale, archeologico), potrebbe forse porre problemi di costituzionalità o di compatibilità eurounitaria della nuova disciplina.

Quanto alla programmazione, a fronte di poche novità nella disciplina ordinaria, si segnala il tratto fortemente innovativo dell'articolo 39 sulle infrastrutture strategiche. Apprezzabile è la scelta di allineare l'iter di approvazione dei progetti di queste opere a quello ordinario (salvo per qualche previsione speciale), ma può suscitare dubbi

l'abbandono degli strumenti di programmazione previsti dal Codice del 2016 in favore del ritorno a un elenco di opere strategiche approvato dal Governo e aggiornato annualmente. Vero è che quegli strumenti, e in primis il Piano generale dei trasporti e della

logistica (Pgtl), non avevano mai avuto attuazione nonostante gli sforzi profusi soprattutto dal governo Draghi, ma la rinuncia a una programmazione di lungo periodo e il ritorno a un sistema per molti versi simile a quello della vecchia "legge obiettivo" (legge 449/2001) non paiono in

linea con le esigenze e le sfide che l'attuale contesto storico ed economico porranno alla politica infrastrutturale del Paese.

**Osservatorio Fondazione  
Bruno Visentini**

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LA RIDUZIONE**  
**Tra le novità del Codice**  
**dei lavori pubblici**  
**la riduzione dei livelli**  
**di progettazione**  
**da tre a due**



**IL NODO**  
**Dubbi sul dissenso**  
**qualificato: la Pa**  
**che si oppone è tenuta**  
**a proporre una**  
**soluzione alternativa**





a pag. 28

## Pnrr, nei servizi tecnici gare per oltre un miliardo

Continua il boom delle gare Pnrr. I dati dei primi sei mesi del 2023 portano a 1.094 milioni il totale del valore di servizi tecnici messo in gara e afferente al Pnrr. Sono stati emessi 859 bandi per 694 mln di servizi e 13,3 miliardi di lavori. Crolla, invece, la progettazione (-86,3% in numero e -82,3% nel valore). Con gli appalti integrati (+53% di bandi), sono stati affidati 335 mln. di progettazione esecutiva. E' quanto emerge dal nuovo Report Oice (l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria) sui bandi di gara di servizi tecnici relativi ad opere del Pnrr e del Piano nazionale complementare emessi nel secondo trimestre 2023.

In particolare i bandi di sola progettazione sono stati 31, il 3,6% del numero totale dei bandi Pnrr emessi, con un valore di servizi di 11,0 mln, l'1,6% del valore totale.

La progettazione, invece, è in controtendenza e mostra netto il calo rispetto ai dati del trimestre precedente, - 86,3% in numero e -82,3% nel valore dei servizi.

Rispetto al primo trimestre del 2023, per le gare del Pnrr si registra un aumento del 7,8% nel numero e dell'82,0% nel valore dei servizi a base d'asta che impatta anche sul valore dell'importo dei lavori cui i servizi si riferiscono, che aumenta dell'85,6%. Nel primo trimestre del 2023 (gennaio-marzo) infatti erano state 797 le gare rilevate per 3,8 mln di servizi tecnici e 7,2 mld. di lavori.

L'andamento trimestrale del valore dei servizi rilevato per le gare PNRN, confrontato con quello relativo a tutte le gare (servizi di architettura e ingegneria e appalti integrati), passa dal 31,6% del primo trimestre, al 31,9% del secondo trimestre e la quota del numero delle procedure messe in gara cresce dal 46,7% del primo trimestre al 48,5% del secondo trimestre.



© Riproduzione riservata

Advertisement for 'Italia Oggi' featuring a headline 'Un patentino Ue sui terreni' and various smaller text blocks and graphics.

Advertisement for 'ENILLOCAUILLI STATI' featuring a headline 'Nuova perequazione per gli enti' and 'Ignorata la Consulta'.

*La cessione è ammessa dal ministero ma le Entrate fissano i paletti*

# Il 110% non fa sconti

## Addio bonus a chi rivende come fosse impresa

DI CRISTIAN ANGELI

**R**ischia di perdere i bonus edilizi chi, dopo avere eseguito lavori agevolati con il Superbonus, rivende l'immobile realizzando un'operazione economica tale da configurare attività d'impresa. Nonostante una simile vendita sia permessa dal decreto del ministero dello sviluppo economico (Mise) del 6 agosto 2020, infatti, l'Agenzia delle entrate ha, in alcuni casi, considerato imprenditoriale la compravendita di unità immobiliari. I chiarimenti delle Entrate, però, non sono giunti in riferimento diretto ai bonus edilizi, lasciando spazio a dubbi su quali margini abbia un proprietario persona fisica che voglia vendere un immobile ristrutturato sfruttando il 110% (o il c.d. bonus casa 50%) senza configurare attività imprenditoriale, conservando così il diritto alle agevolazioni fiscali.

Non v'è dubbio che chi ristrutturi un edificio agevolan-

done la spesa tramite bonus edilizi possa poi legittimamente vendere le unità immobiliari che ottiene dall'intervento. È il decreto c.d. requisiti del 6 agosto 2020 del Mise ad aver stabilito che una tale operazione non solo non invalida l'utilizzo del bonus, ma può anche avvenire durante il suo periodo di fruizione. Infatti, all'articolo 9, il dm stabilisce che in caso di trasferimento dell'immobile per atto tra vivi "le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare".

Tuttavia, la realtà può essere meno semplice di così, e in alcuni casi la compravendita dell'immobile ristrutturato potrebbe comportare la perdita del bonus ed una più gravosa tassazione delle plusvalenze che da essa derivano. Infatti, il dl 34/2020, al suo art. 119, co. 9, lett. b), elenca i beneficiari del Superbonus, cide-

tando le persone fisiche purché "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa". L'Ade ha offerto alcuni chiarimenti su quando una compravendita immobiliare sia da considerare attività d'impresa, senza però mai esprimersi in relazione ai bonus edilizi. Ad esempio, con l'interpello 152/2020 l'amministrazione ha configurato come esercizio d'impresa la vendita di un magazzino ristrutturato da cui il proprietario ha ricavato tre unità da vendere. La nozione giuridica di impresa (Tuir, art. 55), infatti, richiede che l'attività sia caratterizzata da professionalità abituale, ma l'Ade ha espresso il proprio parere ampliando la nozione sulla base di un consolidato orientamento della Cassazione, che vede anche un singolo affare come possibile attività d'impresa "in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta". In maniera del tutto analoga si era già mosso l'interpello 426/2019, conside-

rando imprenditoriale l'attività di ampliamento della volumetria effettuata da un privato con la precisa intenzione di vendere l'immobile ("l'intervento [...] risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità [...] avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo").

Emerge, insomma, un quadro ancora aperto a dubbi: ragionando a contrario, sembra che il contribuente possa conservare il Superbonus (o trasferirne il residuo all'acquirente) anche in caso di vendita, purché l'intervento non fosse a priori finalizzato a tale operazione, rendendola speculativa, o questa sia comunque contenuta. Altrimenti, non solo il bonus non è attivabile per carenza di requisiti soggettivi, ma, chiarisce l'Agenzia, l'operazione genera una plusvalenza tassabile tra i redditi d'impresa.

↳ Riproduzione riservata





**OK AIUTO ALL'IMMOBILE INAGIBILE CHE SARA PRIMA CASA**

Super bonus edilizio spettante anche per l'immobile inagibile, a condizione che sia adibito ad abitazione principale anche senza averne la residenza. Questa in sintesi la risposta n.377/2023 alla domanda di un contribuente fornita dall'Agenzia delle entrate il giorno 10 Luglio, nella quale il contribuente chiedeva al fisco alcuni chiarimenti sulla possibilità di applicare la maxi agevolazione su di un immobile inagibile e di proprietà dell'istante, ma sul quale non aveva ancora fissato la sua residenza. Come è noto con l'art.119 del Dl 34/2020 è stato introdotta la maxi detrazione per l'efficientamento energetico degli edifici, per mezzo del quale è possibile detrarre dalle proprie imposte il famoso 110%, per il 2023 il 90%, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020. Il chiarimento che il contribuente ha avanzato, riguardava lo stato dell'edificio che al momento dell'acquisto era parzialmente inagibile, e nonostante ciò il contribuente aveva usufruito dell'agevolazione della prima casa. Tuttavia per poter accedere alle agevolazioni previste dal Super bonus, dichiarava di possedere solo parzialmente i requisiti di legge, in quanto al momento non era residente dell'immobile per via dello stato di inagibilità. La risposta della direzione centrale, interpretando l'art.119 del d.l. 34/2020 con le sue varie modifiche, ricorda della novità che sono state introdotte per le spese di ristrutturazioni so-

stenute al 31 dicembre 2023, dove il bonus è stato modificato e che i costi per gli interventi edilizi possono essere detratti nella misura del 90% in presenza dei seguenti termini: a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abita-



zione principale e che il contribuente abbia un "reddito di riferimento", determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119 del decreto rilancio, non superiore a 15.000 euro. Per individuare temporalmente il termini di competenza, fa fede la data di inizio lavori indicati in CILA, o attestazione del direttore dei lavori, anche se la comunicazione risulti antecedente al 31 dicembre 2022. Il requisito riguardante l'abitazione principale, oggetto della richiesta di chiarimenti

avanzata dal contribuente, secondo la risposta fornita dal fisco, la si trova all'art.3-bis dell'art.10 del TUIR che chiarisce che "per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente". Per quanto detto non è necessaria la residenza. Tale interpretazione, ha consentito al contribuente l'accoglimento delle proprie richieste in merito all'applicazione del Super bonus.

**Ivano Tarquini**



**DATI ENEA**

**Superbonus,  
rallenta  
il ritmo**

Il numero degli edifici che hanno beneficiato del superbonus al 110% continua a crescere, ma rallenta il ritmo. Si segnala un raddoppio da 199.124 edifici a giugno 2022 a 417.187 a giugno 2023, mentre l'anno precedente (2022 su 2021) l'ascesa era stata più del triplo. Lo evidenziano i dati pubblicati ieri da Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e relativi agli interventi agevolati con il 110%, aggiornati al 30 giugno 2023. Dai dati emerge che in Lombardia gli edifici beneficiati hanno seguito il trend nazionale ma gli investimenti ammessi a detrazione sono triplicati, da 4 a 12 miliardi di euro. Per il "totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazioni" a giugno 2023 la somma ammonta a 65 miliardi di euro in confronto ai quasi 25 miliardi dell'anno precedente. Questo rispecchia l'andamento dei lavori che in un anno sono proseguiti e terminati, facendo aumentare di più del 100% il valore degli investimenti ammessi. Le detrazioni maturate per i lavori conclusi, invece, in un anno sono passate da 27 miliardi a 71 miliardi di euro, di cui più della metà degli investimenti messo in atto dai condomini. Il numero degli edifici che hanno fruito del bonus ad agosto 2021 era 37.128: nel giugno 2022 erano diventati 199.124 per poi aumentare, anche se con valori inferiori, e raggiungere i 417.187 di giugno 2023. I condomini coinvolti sono finora 67.478 e hanno usufruito del 52% degli investimenti ammessi a detrazione con 42 miliardi al 30 giugno 2023. Quest'ultimo dato rappresenta il 73% dei lavori realizzati. Il valore medio degli investimenti in riferimento ai due anni appena trascorsi è di 628.069 euro per i condomini, scende a 117.366 euro per gli edifici unifamiliari e scende ulteriore a 98.471 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Questi dati di media sono rimasti circa invariati rispetto a quelli pubblicati a giugno 2022.

Ricordiamo che Enea, dal 2021, con cadenza mensile pubblica i dati relativi superbonus 110% (art. 119 dl 19 maggio 2020, n. 34)

**Maria Mantero**

© Riproduzione riservata

26 [IMPOSTE E TASSE] **Il 110% non fa sconti**  
 Addio bonus a chi rivende come fosse impresa

**CAVEMMA**  
 Superbonus,  
 rallenta  
 il ritmo

**GLI IMPIANTI E I FONDI DEL PNRR SONO CONDIZIONATI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSh**

**Dissalatori e impianti di energia marina solo se eco-friendly**

DI **GIORGIO AMBROSOLI**

Non solo i dissalatori saranno soggetti a valutazione di impatto ambientale (ex art. 12 della legge n. 60/2022 - «Salva mare»), ma essi dovranno essere realizzati, costruiti o gestiti nel rispetto dei criteri Dnsh. Ma cos'è il Dnsh?

**L'accesso ai finanziamenti dei Recovery fund** è condizionato al fatto che i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del **Do No Significant Harm** (Dnsh), ossia non arrechino un danno significativo all'ambiente.

**Tale principio assume rilevanza per gli interventi** ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, ossia i progetti aggiuntivi prioritari per rafforzare i risul-

tati programmati e finanziati con risorse nazionali a carico dello stato.

**Così dal 6 luglio sono disponibili nella sezione «Interventi/Il principio Dnsh»** del portale Italia Domani, tre nuove schede tecniche e relative check-list, da compilare nel caso di interventi finanziati dal Pnrr che prevedano la produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica (scheda 32), la produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica (scheda 33), i dissalatori e gli impianti di potabilizzazione (scheda 34).

**Le tre schede e liste di controllo** si aggiungono alle 31 già previste nella guida operativa sul Dnsh, che ha lo scopo di assistere gli enti preposti alla gestione degli interventi Pnrr, fornendo indicazioni sui requisiti, la normativa applicabile e gli elementi necessari a documentare il rispetto del principio "non arrecare danno significativo" agli obiet-

tivi ambientali ("Do No Significant Harm")

**Dovranno, quindi, rispettare il Dnsh** anche gli impianti di produzione di elettricità da energia idroelettrica, realizzati nel quadro degli interventi previsti dagli investimenti finanziati che dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sugli obiettivi della Tassonomia Ambientale. L'attività in oggetto contribuirà sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici se si svolgerà con adeguati livelli di efficienza e adotterà tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto sull'adattamento, sulla biodiversità e gli ecosistemi, sull'inquinamento e la conservazione della risorsa idrica e marina e sia di facilitare processi di economia circolare.

**Anche nella realizzazione di in-**

terventi di costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia oceanica si dovranno fornire gli elementi di rispetto dei criteri Dnsh.

**Al di là del principio di «arrecare un danno significativo all'ambiente»** ogni scheda è composta da una check list e da una nota esplicativa, strumenti che riassumono in maniera sintetica cosa tenere in considerazione nel momento ex ante e in quello ex post. Ad esempio, nel capitolo «economia circolare», per mitigare il rischio di produrre componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, sarà opportuno valutare la disponibilità, utilizzando, ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da disassemblare e riqualificare.

© Riproduzione riservata



# Incentivi, la delega fiscale punta su requisiti e controlli

## Imprese

La riforma degli incentivi non lascia ma raddoppia. Ridefinendo il quadro delle competenze. Tra la delega fiscale, su cui ieri c'è stata la discussione generale in Aula alla Camera in vista dell'inizio del voto atteso già

per oggi, e il Ddl di riforma degli incentivi, all'esame in commissione Industria al Senato, si iniziano a delineare i margini di manovra. È previsto un doppio intervento: nel Ddl al Senato saranno affrontate anche le agevolazioni tributarie, ma l'applicazione della riforma del fisco interverrà solo sulle modalità di fruizione e sulle successive verifiche.

**Giovanni Parente** — a pag. 2

# Incentivi, la delega fiscale punta su requisiti e controlli

**Imprese.** Doppio intervento: nel Ddl al Senato saranno affrontate anche le agevolazione tributarie ma l'applicazione della riforma del fisco interverrà su modalità di fruizione e successive verifiche

## Giovanni Parente

La riforma degli incentivi non lascia ma raddoppia. Ridefinendo il quadro delle competenze. Tra la delega fiscale, su cui ieri c'è stata la discussione generale in Aula alla Camera in vista dell'inizio del voto atteso già per oggi (ma c'è la variabile degli emendamenti presentati dalle opposizioni), e il Ddl di riforma degli incentivi attualmente all'esame in commissione Industria al Senato si iniziano a delineare i margini di intervento. A specificare quale sarà il raggio d'azione è un emendamento del relatore Adriano Paroli (Forza Italia) che punta a superare le sovrapposizioni tra i due progetti di riforma, anche se poi tutta la partita si giocherà al momento dell'attuazione.

In che modo? Il Ddl di riforma sugli incentivi alle imprese si occuperà anche della revisione di quelli con «natura fiscale», facendo salva però «la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo» di tali incentivi, che «è demandata alla specifica disciplina di settore». Di fatto, quindi, le riforme o meglio la loro attuazione dovrà viaggiare di pari passo. La delega fiscale, come prevede il testo

del Ddl che sta per essere licenziato dalla Camera, prevede una revisione e una razionalizzazione del sistema degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione. Un percorso che dovrà essere avviato con la barra puntata lungo due specifici indirizzi. Il primo a carattere interno ed è rappresentato dall'introduzione della mini Ires. L'idea di fondo che anima la riforma fiscale è di ridurre il prelievo fiscale sulle imprese che effettuano investimenti qualificati o in nuove assunzioni («ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili» come recita la formulazione dopo gli emendamenti approvati in commissione Finanze). Per accedere all'aliquota ridotta Ires, che secondo i primi ragionamenti dei tecnici potrebbe attestarsi intorno al 15 per cento, è necessario però non distribuire utili. Ecco perché, nell'iter parlamentare con un emendamento dei relatori Alberto Gusmeroli (Lega) e Fabrizio Sala (Forza Italia), è stata prevista la possibilità di un meccanismo alternativo di agevolazione sempre diretto a premiare chi investe o chi assume: il superammortamento che permetterebbe di agire sulla leva (maggiorata) dei costi deducibili dalla

base imponibile.

L'altro indirizzo che la "delega Leo" («cambiamo il sistema nell'interesse del Paese») ha detto il viceministro dell'Economia nel suo intervento alla Camera) dovrà seguire è quello delle disposizioni comunitarie. In primo luogo c'è il rispetto della direttiva Ue 2022/2523 del Consiglio. Tradotto in altri termini è quella che si prefigge di adottare la global minimum tax e di garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala. Questo perché la voce «agevolazioni fiscali» impatta sul livello di imposizione.

Ma un altro fronte di compatibilità comunitaria sta anche nel rivedere la fiscalità di vantaggio, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato cercando di privilegiare quegli ambiti che sono stati dichiarati compatibili con il mercato interno in modo da consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza l'attivazione dell'iter autorizzativo della Commissione europea. Ma qui potrebbe anche aprirsi anche un ulteriore ambito di riflessione. Come anticipato dal ministero dell'Economia nella risposta al que-

stion time di Emiliano Fenu (M5S), l'attuazione della delega fiscale potrà diventare il terreno per rivedere gli automatismi ai crediti d'imposta valutando le forme e gli adempimenti necessari per accedervi nell'ottica di contemperare la necessità di prevenire frodi e abusi con l'esigenza di un

loro celere utilizzo da parte dei legittimi beneficiari (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 e del 9 luglio).

Sempre sulle agevolazioni fiscali, il passaggio alla Camera della delega per la riforma tributaria si è arricchita anche di un altro obiettivo a livello territoriale. Nell'attuazione, infatti, il Governo sarà chiamato a

favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali (Zes).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**MAURIZIO LEO**

L'obiettivo è passare «dalle quattro a tre aliquote per poi avvicinarci al principio dell'aliquota flat»



**Revisione del sistema di aiuti per favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e ridurre i divari**



**Rivisti gli ambiti di competenza per evitare sovrapposizioni con il Ddl incentivi**



## BOOM DEI TASSI

# Abi invita a chiedere consiglio

L'Abi si rivolge alle famiglie messe in difficoltà dal rialzo dei mutui. L'Associazione bancaria italiana ha pubblicato ieri un memorandum con alcune indicazioni per coloro che si trovano a dover affrontare una rata del mutuo a tasso variabile che non riescono a sostenere. Primo consiglio: "Agire ai primi segnali di difficoltà chiedendo consiglio alla banca". Inoltre il titolare può concordare con la propria banca l'allungamento della durata del proprio mutuo; chiedere una revisione di altre condizioni contrattuali; trasferire senza spese e costi il proprio mutuo ipotecario presso un'altra banca, modificandone le relative condizioni contrattuali, effettuando la surroga; ricorrere al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa che permette di sospendere il pagamento della rata del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, fino a 18 mesi, allungando il piano di ammortamento per il periodo della sospensione o ancora può trasformare il mutuo da tasso variabile a tasso fisso. La legge di bilancio 2023 ha disposto che le banche siano obbligate, in casi specifici, alla trasformazione.

**Maria Mantero**



# «Centrali a gas cruciali per le energie verdi»

## L'intervista Salvatore Pinto

Presidente di Energia Libera

### Celestina Dominelli

«**N**oi crediamo fortemente nelle rinnovabili. Ma, per sostenere le energie verdi non programmabili per loro natura, serve un'adeguata remunerazione degli impianti a gas di nuova generazione su cui vogliamo puntare e che richiedono investimenti certi per essere mantenuti e costantemente aggiornati». Salvatore Pinto è presidente di Energia Libera, l'associazione che raccoglie undici aziende del settore (Alpiq, Axpo, Bkw, Edison, Engie, E.On, Hera, Iberdrola, Repower, Sorgenia, Tirreno Power) e che si è posta, fin dalla nascita, nel 2012, l'obiettivo di favorire la liberalizzazione dei mercati energetici.

**Dopo svariati rinvii, le tutele di prezzo dovrebbero cessare il 10 gennaio 2024. Sarà la volta buona? Ci auguriamo che non ci siano altre dilazioni perché solo un mercato completamente liberalizzato può**

dare valore ai consumatori. Quelli avveduti e consapevoli, che avevano già scelto di lasciare la maggior tutela e prezzi fissi, hanno avuto dei vantaggi. Avremmo preferito una liberalizzazione più spinta, ma l'importante ora è non fermarsi.

#### Cosa non la convince?

Non condividiamo, per esempio, la scelta di prevedere che il servizio di maggior tutela rappresenti il temporaneo regime per i clienti vulnerabili. Sono 9 milioni di utenti in cui ci sono quelli in condizioni economicamente svantaggiati ma anche gli over 75, su cui vogliamo poter intervenire perché ciò rappresenta un'opportunità per loro. L'Arera deve definire quanto prima la tariffa a loro dedicata perché diversamente si introducono pericolosi elementi distorsivi. E poi serve molta più comunicazione.

#### Su quali fronti?

Ci sono state diverse proroghe e non tutti i cittadini sono informati di questo ulteriore passaggio. E, se l'utente non capisce esattamente cosa avverrà, difficilmente migrerà verso il mercato libero. Occorre, dunque, implementare nuovi strumenti e campagne ad hoc per rendere i cittadini consapevoli dei vantaggi della liberalizzazione.

**Molti, però, lamentano l'assalto dei call center che paventano**

**anche tagli delle forniture pur di convincerli a lasciare la maggior tutela. Come risponde?**

Il fenomeno esiste anche perché ci sono delle fughe di dati di cui si appropriano alcune agenzie poco serie che si occupano di vendita. E che, a loro volta, si affidano poi a sub-agenti con risvolti sgradevoli che sfuggono a qualsiasi controllo. Servono sicuramente maggiori verifiche, ma occorre altresì portare sempre più clienti sul digitale dove qualsiasi pratica aggressiva cessa.

#### Come associazione quali iniziative state assumendo?

Stiamo lavorando sul fronte dei controlli, ma vogliamo anche un albo dei fornitori che dia più garanzie su questo. E siamo favorevoli a sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata a rendere il mercato sempre più etico.

**L'efficienza energetica è una delle leve su cui il settore sta accelerando. Ora che il superbonus è arrivato al capolinea come si procede?**

Noi avevamo messo in guardia sui rischi del 110 fin dalle sue prime battute. Ora, però, non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. L'efficienza energetica va portata avanti, ma occorre studiare nuovi meccanismi che non replichino certe storture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Liberalizzazione: occorrono campagne ad hoc per rendere i cittadini consapevoli dei vantaggi**



**L'efficienza energetica è leva fondamentale e va portata avanti con nuovi meccanismi**



## In consultazione i primi chiarimenti sulla flat tax incrementale

DI GIOVANNA CHIARANDÀ  
E GIORGIO NESCI\*

Lo scorso 6 giugno, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile, in consultazione pubblica, lo schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della cd. tassa piatta incrementale (o flat tax incrementale), introdotto dall'art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Il documento di prassi si è fatto carico di analizzare gli aspetti problematici del nuovo regime fiscale, con particolare riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della misura. Sotto il profilo soggettivo, l'art. 1, comma 55 della legge di bilancio 2023 prevede che per «il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni», diversi da quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014), possono applicare, in luogo dell'Irpef progressiva, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali locali pari al 15% sua una parte

incrementale del reddito, ossia sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Il tenore letterale della disposizione richiamata non lascia dubbi circa il perimetro soggettivo della misura di favore, diretta in via esclusiva ai contribuenti persone fisiche titolari di reddito d'impresa, incluso il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, o di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni. L'Amministrazione finanziaria ha specificato, peraltro, che non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, atteso il riferimento della disposizione all'esercizio effettivo dell'attività. Per tale ragione, vengono esclusi dal regime agevolato i redditi delle società di persone e di capitali, imputati ai soci in forza del principio di trasparenza (artt. 5 e 116 Tuir), e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e

imputati ai singoli associati (art. 5, comma 3, lett. c), Tuir). L'unica eccezione è prevista in favore dell'imprenditore individuale. Laddove le sue partecipazioni in una società di persone o in una società di capitali siano detenute nel regime di impresa, la quota di reddito imputata per trasparenza o il dividendo conseguito potrà essere preso in considerazione ai fini del calcolo incrementale; a tal fine, dovrà, tuttavia, verificarsi che la partecipazione sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario (art. 2217 c.c.) o nel registro acquisti e ad analogo soluzione si giunge in relazione alla partecipazione in un soggetto Ires. Sempre con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della flat tax incrementale, non emerge in modo esplicito dalla formulazione legislativa se la condizione di non applicazione del regime forfetario riguardi solo l'anno 2023, oppure anche il triennio precedente. L'Amministrazione finanziaria ha aderito alla prima soluzione, affermando, peraltro, che l'accesso al regime medesimo

non è precluso al contribuente che decada dal regime forfetario in corso d'anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. Venendo all'ambito oggettivo, il reddito da porre a confronto per il calcolo della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva non è quello complessivo, ma unicamente quello relativo all'esercizio dell'attività di impresa e di lavoro autonomo imputabile al contribuente nel 2023 e in uno dei tre precedenti periodi d'imposta. Non risulta chiaro se sia sufficiente avere almeno un reddito di riferimento nel triennio di osservazione per poter accedere al regime incrementale o se costituisca condizione necessaria aver maturato un reddito in ogni periodo d'imposta del triennio precedente. Sul punto, l'Agenzia ha aderito alla prima ipotesi, essendo sufficiente che il contribuente abbia svolto la propria attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

\*e-Ius Tax&Legal  
© Riproduzione riservata

